Cassazione penale sez. I, 28/01/2026, n. 3774

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. SIANI Vincenzo - Presidente

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Relatore

Dott. GRIECO Teresa - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Zi.Ar. (CUI (Omissis) nato in T il (Omissis)

avverso il decreto del 05/01/2026 del Giudice di Pace di Caltanissetta

udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 5 gennaio 2026 il Giudice di Pace di Caltanissetta, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha concesso la proroga per mesi tre del trattenimento disposto nei confronti di Zi.Ar. dal Questore di Vicenza il 26 febbraio 2025, convalidato il 28 febbraio 2025 e già prorogato il 22 maggio 2025.

2. Avverso tale provvedimento Zi.Ar. per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico composito motivo.

Premesso che l'art. 14, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in conformità all'art. 15 par. 4 della Direttiva Rimpatri 2008/115/CE, subordina la legittimità della proroga del trattenimento alla ricorrenza di una concreta prospettiva di esecuzione dell'espulsione entro tempi ragionevoli, il ricorrente eccepisce l'assenza di una rigorosa e puntuale verifica sulla sussistenza di possibilità di rimpatrio in tempi ragionevoli dello straniero espulso, deducendo inesistenza e apparenza della motivazione del provvedimento del Giudice di pace di

Caltanissetta, in quanto incentrata sul generico rinvio alla documentazione allegata all'istanza di proroga del Questore e alla richiesta rivolta il 2 gennaio 2026 dalla Questura di Caltanissetta al Consolato della Tunisia.

Evidenzia il ricorrente che l'onere motivazionale avrebbe dovuto essere ancor più stringente in presenza di seconda proroga, assodato che il Consolato della Tunisia non aveva fornito alcun tipo di riscontro a due richieste dell'amministrazione.

3. Il 22 gennaio 2026 si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Interno - Questura di Caltanissetta, chiedendo che si dichiari inammissibile il ricorso. Ha dedotto che il Giudice di pace ha correttamente motivato il proprio provvedimento, dando atto della prosecuzione dell'attività della Questura, a causa di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dal Consolato della Tunisia. Ha evidenziato che la motivazione del decreto di proroga va rinvenuta nell'esplicito rinvio all'istanza di proroga, la quale è corredata da un'articolata illustrazione delle circostanze, di fatto e di diritto, fondanti la necessità della prosecuzione del trattenimento, rimarcando che la motivazione per relationem è ritenuta legittima dalla giurisprudenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Nel regime introdotto dal D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'"iter" logico seguito dal giudice (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362 - 03).

Tanto premesso, deve constatarsi che il provvedimento impugnato si connota per una motivazione apparente, essendosi il Giudice di pace limitato a dare atto che l'istanza di proroga è supportata da documentazione, non meglio esplicitata, comprovante il "proseguimento dell'attività di identificazione", tra cui la richiesta del 2 gennaio 2026 indirizzata dalla Questura di Caltanissetta al Consolato della Tunisia.

La lacuna motivazionale è ancor più censurabile ove si consideri che trattasi di seconda proroga del trattenimento, che il comma 5 dell'art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998 subordina alla ricorrenza di rigorosi presupposti ("Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi").

Come già chiarito da Sez. 1 civ., n. 30178 del 31/10/2023, Rv. 669291 - 01, "In tema di convalida della proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo delle motivazioni della questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra una motivazione apparente, denunciarle in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.". Nella medesima direzione Sez. 1, n. 16364 del 28/04/2025, D., Rv. 287885 - 01, ha stabilito che "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente" (nello stesso senso già Sez. 6-1 civ., n. 610 del 11/01/2022, Rv. 663963 - 01).

Discostandosi dalle indicazioni giurisprudenziali, il decreto di convalida non dà conto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 14, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998, né si sofferma sulle ragioni della mancata collaborazione dell'autorità straniera, rilevanti al fine di verificare l'esistenza di concrete prospettive di rimpatrio secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5-bis, D.Lgs. cit.; tanto meno si confronta, anche solo per confutarle o chiarirne l'irrilevanza, con le deduzioni della difesa, la quale aveva lamentato che la Questura non aveva documentato nuovi elementi tali da far ritenere altamente probabile l'esecuzione del rimpatrio, essendosi limitata a trasmettere dei meri solleciti al consolato competente.

3. Il provvedimento impugnato deve, in conclusione, essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Caltanissetta, che procederà a colmare la ritenuta lacuna motivazionale

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Caltanissetta.

In caso diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 193/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2026.